PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 18

A decorrere dal 1° luglio 1908 gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando abbiano moglie o figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it